SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 6 giugno 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Terno d'Isola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Terno d'Isola (Bergamo);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terno d'Isola (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Oscar Marongiu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Terno d'Isola (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 aprile 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da sette consiglieri personalmente e da altri tre componenti per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 848/13.12/II R.E.L. del 10 aprile 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Terno d'Isola (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Oscar Marongiu.

Roma, 6 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06348

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2009.

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, la sezione II, che disciplina le firme elettroniche ed i certificatori, e l'art. 71, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2004, n. 98;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta;

Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni;
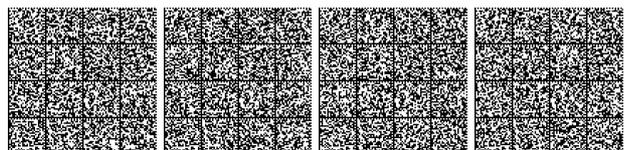
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 13 novembre 2008;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Decreta:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si intende, inoltre, per:

a) codice: il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) chiavi: la coppia di chiavi asimmetriche come definite all'articolo 1, comma 1, lettere *h)* e *i)*, del codice;

c) CNIPA: il centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

d) compromissione della chiave privata: la sopravvenuta assenza di affidabilità nelle caratteristiche di sicurezza della chiave crittografica privata;

e) dati per la creazione della firma: l'insieme dei codici personali e delle chiavi crittografiche private, utilizzate dal firmatario per creare una firma elettronica;

f) evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica;

g) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l'evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti;

h) impronta di una sequenza di simboli binari (bit): la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;

i) marca temporale: il riferimento temporale che consente la validazione temporale;

l) registro dei certificati: la combinazione di uno o più archivi informatici, tenuto dal certificatore, contenente tutti i certificati emessi;

m) riferimento temporale: informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi degli articoli 20, 24 comma 4, 27, 28, 29, 30 e 32 del codice, le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche qualificate e per la validazione temporale, nonché per lo svolgimento delle attività dei certificatori qualificati.

2. Le disposizioni di cui al titolo II si applicano ai certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati in conformità al codice.

3. Ai certificatori accreditati o che intendono accreditarsi ai sensi del codice, si applicano, oltre a quanto previsto dal comma 2, anche le disposizioni di cui al titolo III.

4. I certificatori accreditati rendono disponibile ai propri titolari un sistema di validazione temporale conforme alle disposizioni di cui al titolo IV.

5. Ai prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello spazio economico europeo in conformità alle norme nazionali di recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, Serie L, n. 13 del 19 gennaio 2000, è consentito di circolare liberamente nel mercato interno.

TITOLO II

REGOLE TECNICHE DI BASE

Art. 3.

Norme tecniche di riferimento

1. I dispositivi sicuri per la generazione delle firme di cui all'art. 35 del codice sono conformi alle norme generalmente riconosciute a livello internazionale.

2. Gli algoritmi di generazione e verifica delle firme, le caratteristiche delle chiavi utilizzate, le funzioni di hash, i formati e le caratteristiche dei certificati qualificati, le caratteristiche delle firme digitali e delle marche temporali, il formato dell'elenco di cui all'art. 39 del presente decreto, sono definiti, anche ai fini del riconoscimento e della verifica del documento informatico, con deliberazioni del CNIPA e pubblicati sul sito internet dello stesso Centro nazionale.

3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, non produce gli effetti di cui all'art. 21, comma 2, del codice, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
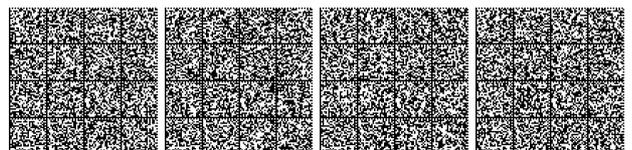
Art. 4.

Caratteristiche generali delle chiavi per la creazione e la verifica della firma

1. Una coppia di chiavi per la creazione e la verifica della firma può essere attribuita ad un solo titolare.

2. Se il soggetto appone la sua firma per mezzo di una procedura automatica ai sensi dell'art. 35, comma 3 del codice, deve utilizzare una coppia di chiavi diversa da tutte le altre in suo possesso.

3. Se la procedura automatica fa uso di un insieme di dispositivi sicuri per la generazione delle firme del medesimo soggetto, deve essere utilizzata una coppia di chiavi diversa per ciascun dispositivo utilizzato dalla procedura automatica.

4. Ai fini del presente decreto, le chiavi di creazione e verifica della firma ed i correlati servizi, si distinguono secondo le seguenti tipologie:

a) chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione e verifica delle firme apposte o associate ai documenti;

b) chiavi di certificazione, destinate alla generazione e verifica delle firme apposte o associate ai certificati qualificati, alle informazioni sullo stato di validità del certificato ovvero alla sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura temporale;

c) chiavi di marcatura temporale, destinate alla generazione e verifica delle marche temporali.

5. Non è consentito l'uso di una coppia di chiavi per funzioni diverse da quelle previste, per ciascuna tipologia, dal comma 4, salvo che, con riferimento esclusivo alle chiavi di cui al medesimo comma 4, lettera *b)*, il CNIPA non ne autorizzi l'utilizzo per altri scopi.

6. Le caratteristiche quantitative e qualitative delle chiavi sono tali da garantire un adeguato livello di sicurezza in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, in conformità con quanto indicato dal CNIPA nella deliberazione di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 5.

Generazione delle chiavi

1. La generazione della coppia di chiavi è effettuata mediante dispositivi e procedure che assicurano, in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l'unicità e un adeguato livello di sicurezza della coppia generata, nonché la segretezza della chiave privata.

2. Il sistema di generazione della coppia di chiavi comunque assicura:

a) la rispondenza della coppia ai requisiti imposti dagli algoritmi di generazione e di verifica utilizzati;

b) l'utilizzo di algoritmi che consentano l'equiprobabilità di generazione di tutte le coppie possibili;

c) l'autenticazione informatica del soggetto che attiva la procedura di generazione.

Art. 6.

Modalità di generazione delle chiavi

1. Le chiavi di certificazione possono essere generate esclusivamente in presenza del responsabile del servizio.

2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare o dal certificatore.

3. La generazione delle chiavi di sottoscrizione effettuata autonomamente dal titolare, avviene all'interno del dispositivo sicuro per la generazione delle firme, che è rilasciato o indicato dal certificatore.

4. Il certificatore è tenuto ad assicurarsi che il dispositivo sicuro per la generazione delle firme, da lui fornito o indicato, presenti le caratteristiche e i requisiti di sicurezza di cui all'art. 35 del codice e all'art. 9 del presente decreto.

5. Il titolare è tenuto ad utilizzare esclusivamente il dispositivo sicuro per la generazione delle firme fornito dal certificatore, ovvero un dispositivo scelto tra quelli indicati dal certificatore stesso.

Art. 7.

Conservazione delle chiavi e dei dati per la creazione della firma

1. È vietata la duplicazione della chiave privata e dei dispositivi che la contengono.

2. Per fini particolari di sicurezza, è consentito che le chiavi di certificazione vengano esportate, purché ciò avvenga con modalità tali da non ridurre il livello di sicurezza e di riservatezza delle chiavi stesse.

3. Il titolare della coppia di chiavi:

a) assicura la custodia del dispositivo di firma in conformità all'art. 32, comma 1, del codice, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal certificatore;

b) conserva le informazioni di abilitazione all'uso della chiave privata separatamente dal dispositivo contenente la chiave;

c) richiede immediatamente la revoca dei certificati qualificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma difettosi o di cui abbia perduto il possesso, o qualora abbia il ragionevole dubbio che essi siano stati usati abusivamente da persone non autorizzate;

d) mantiene in modo esclusivo la conoscenza o la disponibilità di almeno uno dei dati per la creazione della firma.

Art. 8.

Generazione delle chiavi al di fuori del dispositivo di firma

1. Se la generazione delle chiavi avviene su un sistema diverso da quello destinato all'uso della chiave privata, il sistema di generazione assicura:

a) l'impossibilità di intercettazione o recupero di qualsiasi informazione, anche temporanea, prodotta durante l'esecuzione della procedura;

b) il trasferimento della chiave privata, in condizioni di massima sicurezza, nel dispositivo di firma in cui verrà utilizzata.
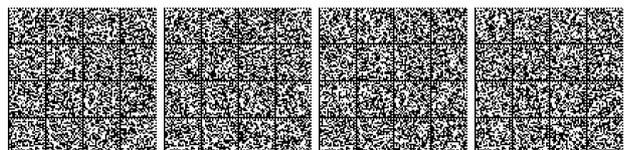
2. Il sistema di generazione è isolato, dedicato esclusivamente a questa attività ed adeguatamente protetto.

3. L'accesso al sistema è controllato e ciascun utente preventivamente identificato per l'accesso fisico e autenticato per l'accesso logico. Ogni sessione di lavoro è registrata nel giornale di controllo.

4. Il sistema è dotato di strumenti di controllo della propria configurazione che consentano di verificare l'autenticità e l'integrità del software installato e l'assenza di programmi non previsti dalla procedura e di dati residuali provenienti dalla generazione di coppie di chiavi precedenti che possano inficiare l'equiprobabilità della generazione di quelle successive.

Art. 9.

Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma

1. In aggiunta a quanto previsto all'art. 35 del codice, la generazione della firma avviene all'interno di un dispositivo sicuro per la generazione delle firme, così che non sia possibile l'intercettazione della chiave privata utilizzata.

2. Il dispositivo sicuro per la generazione delle firme deve poter essere attivato esclusivamente dal titolare mediante codici personali prima di procedere alla generazione della firma.

3. Il CNIPA, nell'ambito dell'attività di cui agli articoli 29 e 31 del codice, valuta l'adeguatezza tecnologica della modalità di gestione dei codici personali anche in relazione al dispositivo di firma utilizzato.

4. La certificazione di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma prevista dall'art. 35 del codice è effettuata secondo criteri non inferiori a quelli previsti:

a) dal livello EAL 4+ in conformità ai Profili di Protezione indicati nella decisione della Commissione europea 14 luglio 2003 e successive modificazioni;

b) dal livello EAL 4+ della norma ISO/IEC 15408, in conformità ai Profili di Protezione o traguardi di sicurezza giudicati adeguati ai sensi dell'art. 35, commi 5 e 6 del codice, e successive modificazioni.

5. La certificazione di sicurezza di cui al comma 4 può inoltre essere effettuata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza HIGH dell'ITSEC, o superiori, con un traguardo di sicurezza giudicato adeguato dal CNIPA nell'ambito dell'attività di cui agli articoli 29 e 31 del codice.

6. La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma garantisce almeno:

a) l'acquisizione da parte del certificatore dei dati identificativi del dispositivo sicuro per la generazione delle firme utilizzato e la loro associazione al titolare;

b) la registrazione nel dispositivo sicuro per la generazione delle firme del certificato qualificato, relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.

7. La personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione delle firme può prevedere, per l'utilizzo nelle procedure di firma, la registrazione, nel dispositivo sicuro per la generazione delle firme, del certificato elettronico relativo alla chiave pubblica del certificatore la cui corrispondente privata è stata utilizzata per sottoscrivere il certificato qualificato relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.

8. La personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione delle firme è registrata nel giornale di controllo.

9. Il certificatore adotta, nel processo di personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione delle firme, procedure atte ad identificare il titolare di un dispositivo sicuro per la generazione delle firme e dei certificati in esso contenuti.

10. I certificatori che rilasciano certificati qualificati forniscono almeno un sistema che consenta la generazione delle firme digitali.

Art. 10.

Verifica delle firme digitali

1. I certificatori che rilasciano certificati qualificati forniscono ovvero indicano almeno un sistema che consenta di effettuare la verifica delle firme digitali.

2. Il sistema di verifica delle firme digitali:

a) presenta almeno sinteticamente lo stato di aggiornamento delle informazioni di validità dei certificati di certificazione presenti nell'elenco pubblico;

b) visualizza le informazioni presenti nel certificato qualificato, in attuazione di quanto stabilito nell'art. 28, comma 3, del codice, nonché le estensioni obbligatorie nel certificato qualificato (qcStatements), indicate nel provvedimento di cui all'art. 3, comma 2;

c) consente l'aggiornamento, per via telematica, delle informazioni pubblicate nell'elenco pubblico dei certificatori.

3. Il CNIPA, ai sensi dell'art. 31 del codice, accerta la conformità dei sistemi di verifica di cui al comma 1 alle norme del codice e alle presenti regole tecniche.

Art. 11.

Informazioni riguardanti i certificatori

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati ai sensi del codice forniscono al CNIPA le seguenti informazioni e documenti a loro relativi:

a) dati anagrafici ovvero denominazione o ragione sociale;

b) residenza ovvero sede legale;

c) sedi operative;

d) rappresentante legale;

e) certificati delle chiavi di certificazione;

f) piano per la sicurezza di cui al successivo art. 31;

g) manuale operativo di cui al successivo art. 36;

h) relazione sulla struttura organizzativa;

i) copia di una polizza assicurativa a copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi.
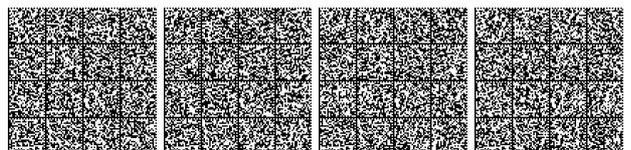
2. Il CNIPA rende accessibili, in via telematica, le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *g)* al fine di rendere pubbliche le informazioni che individuano il certificatore qualificato. Tali informazioni sono utilizzate, da chi le consulta, solo per le finalità consentite dalla legge.

Art. 12.

Comunicazione tra certificatore e CNIPA

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati comunicano al CNIPA la casella di posta elettronica certificata da utilizzare per realizzare un sistema di comunicazione attraverso il quale scambiare le informazioni previste dal presente decreto.

2. Il CNIPA rende disponibile sul proprio sito internet l'indirizzo della propria casella di posta elettronica certificata.

Art. 13.

Generazione delle chiavi di certificazione

1. La generazione delle chiavi di certificazione avviene in modo conforme a quanto previsto dalle presenti regole tecniche.

2. Per ciascuna chiave di certificazione il certificatore genera un certificato sottoscritto con la chiave privata della coppia cui il certificato si riferisce.

3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato delle chiavi di certificazione sono codificati in modo da non generare equivoci relativi al nome, ragione o denominazione sociale del certificatore.

Art. 14.

Generazione dei certificati qualificati

1. In aggiunta agli obblighi previsti per il certificatore dall'art. 32 del codice, emettendo il certificato qualificato il certificatore:

a) si accerta dell'autenticità della richiesta;

b) nel caso di chiavi generate dal certificatore, assicura la consegna al legittimo titolare ovvero, nel caso di chiavi non generate dal certificatore, verifica il possesso della chiave privata da parte del titolare e il corretto funzionamento della coppia di chiavi.

2. Il certificato qualificato è generato con un sistema conforme a quanto previsto dall'art. 29.

3. Il termine del periodo di validità del certificato qualificato è anteriore al termine del periodo di validità del certificato delle chiavi di certificazione utilizzato per verificarne l'autenticità.

4. L'emissione dei certificati qualificati è registrata nel giornale di controllo specificando il riferimento temporale relativo alla registrazione.

Art. 15.

Informazioni contenute nei certificati qualificati

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 del codice, i certificati qualificati contengono almeno le seguenti ulteriori informazioni:

a) codice identificativo del titolare presso il certificatore;

b) tipologia della coppia di chiavi in base all'uso cui sono destinate.

2. Le informazioni personali contenute nel certificato ai sensi di quanto previsto nell'art. 28 del codice sono utilizzabili unicamente per identificare il titolare della firma digitale, per verificare la firma del documento informatico, nonché per indicare eventuali qualifiche specifiche del titolare.

3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato qualificato sono codificati in modo da non generare equivoci relativi al nome, ragione o denominazione sociale del certificatore.

4. Le informazioni e le qualifiche di cui all'art. 28, comma 3, lettera *a)* del Codice, codificate secondo le modalità indicate dalla delibera del CNIPA prevista ai sensi dell'art. 38, comma 4, del presente decreto, sono inserite d'ufficio dal certificatore nel certificato qualificato, nel caso in cui l'organizzazione di appartenenza abbia autorizzato la richiesta di emissione del certificato medesimo. In quest'ultimo caso l'organizzazione richiedente assume l'impegno di richiedere la revoca del certificato qualificato qualora venga a conoscenza della variazione delle informazioni contenute nello stesso.

5. Il certificatore determina il periodo di validità dei certificati qualificati anche in funzione della robustezza crittografica delle chiavi impiegate.

6. Il CNIPA, ai sensi dell'art. 3, comma 2, determina il periodo massimo di validità del certificato qualificato in funzione degli algoritmi e delle caratteristiche delle chiavi.

7. Il certificatore custodisce le informazioni di cui all'art. 32, comma 3, lettera *j)* del codice, per un periodo pari a 20 (venti) anni dalla data di emissione del certificato qualificato, salvo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 16.

Revoca e sospensione del certificato qualificato

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36 del codice, il certificato qualificato è revocato o sospeso dal certificatore, ove quest'ultimo abbia notizia della compromissione della chiave privata o del dispositivo sicuro per la generazione delle firme.

2. Il certificatore conserva le richieste di revoca e sospensione per lo stesso periodo previsto all'art. 15, comma 7.
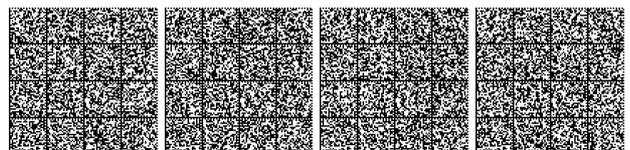
Art. 17.

Codice di emergenza

1. Per ciascun certificato qualificato emesso il certificatore fornisce al titolare almeno un codice riservato, da utilizzare per richiedere la sospensione del certificato nei casi di emergenza indicati nel manuale operativo e comunicati al titolare.

2. La richiesta di cui al comma 1 è successivamente confermata utilizzando una delle modalità previste dal certificatore.

3. Il certificatore adotta specifiche misure di sicurezza per assicurare la segretezza del codice di emergenza.

Art. 18.

Revoca dei certificati qualificati relativi a chiavi di sottoscrizione

1. La revoca del certificato qualificato relativo a chiavi di sottoscrizione viene effettuata dal certificatore mediante l'inserimento del suo codice identificativo in una delle liste di certificati revocati e sospesi (CRL/CSL).

2. Se la revoca avviene a causa della possibile compromissione della chiave privata, il certificatore deve procedere tempestivamente alla pubblicazione dell'aggiornamento della lista di revoca.

3. La revoca dei certificati è annotata nel giornale di controllo con la specificazione della data e dell'ora della pubblicazione della nuova lista.

4. Il certificatore comunica tempestivamente l'avvenuta revoca al titolare e all'eventuale terzo interessato specificando la data e l'ora a partire dalla quale il certificato qualificato risulta revocato.

Art. 19.

Revoca su iniziativa del certificatore

1. Salvo i casi di motivata urgenza, il certificatore che intende revocare un certificato qualificato ne dà preventiva comunicazione al titolare, specificando i motivi della revoca nonché la data e l'ora a partire dalla quale la revoca è efficace.

Art. 20.

Revoca su richiesta del titolare

1. La richiesta di revoca è inoltrata al certificatore munita della sottoscrizione del titolare e con la specificazione della sua decorrenza.

2. Le modalità di inoltro della richiesta sono indicate dal certificatore nel manuale operativo di cui al successivo art. 36.

3. Il certificatore verifica l'autenticità della richiesta e procede alla revoca entro il termine richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con le modalità previste dal precedente comma 2.

4. Se il certificatore non ha la possibilità di accertare in tempo utile l'autenticità della richiesta, procede alla sospensione del certificato.

Art. 21.

Revoca su richiesta del terzo interessato

1. La richiesta di revoca da parte del terzo interessato da cui derivano i poteri di firma del titolare è inoltrata al certificatore munita di sottoscrizione e con la specificazione della sua decorrenza.

2. In caso di cessazione o modifica delle qualifiche o del titolo inserite nel certificato su richiesta del terzo interessato, la richiesta di revoca di cui al comma 1 è inoltrata non appena il terzo venga a conoscenza della variazione di stato.

3. Se il certificatore non ha la possibilità di accertare in tempo utile l'autenticità della richiesta, procede alla sospensione del certificato.

Art. 22.

Sospensione dei certificati qualificati

1. La sospensione del certificato qualificato è effettuata dal certificatore mediante l'inserimento del suo codice identificativo in una delle liste dei certificati revocati e sospesi (CRL/CSL).

2. Il certificatore comunica tempestivamente l'avvenuta sospensione al titolare e all'eventuale terzo interessato specificando la data e l'ora a partire dalla quale il certificato qualificato risulta sospeso.

3. Il certificatore indica nel manuale operativo, ai sensi dell'art. 36, comma 3, lettera *l)*, la durata massima del periodo di sospensione e le azioni intraprese al termine dello stesso in assenza di diverse indicazioni da parte del soggetto che ha richiesto la sospensione.

4. In caso di revoca di un certificato qualificato sospeso, la data della stessa decorre dalla data di inizio del periodo di sospensione.

5. La sospensione e la cessazione della stessa sono annotate nel giornale di controllo con l'indicazione della data e dell'ora di esecuzione dell'operazione.

6. La cessazione dello stato di sospensione del certificato, che sarà considerato come mai sospeso, è tempestivamente comunicata al titolare e all'eventuale terzo interessato specificando la data e l'ora a partire dalla quale il certificato ha cambiato stato.

Art. 23.

Sospensione su iniziativa del certificatore

1. Salvo casi d'urgenza, che il certificatore è tenuto a motivare contestualmente alla comunicazione conseguente alla sospensione di cui al comma 2, il certificatore che intende sospendere un certificato qualificato ne dà preventiva comunicazione al titolare e all'eventuale terzo interessato specificando i motivi della sospensione e la sua durata.

2. Se la sospensione è causata da una richiesta di revoca motivata dalla possibile compromissione della chiave privata, il certificatore procede tempestivamente alla pubblicazione della sospensione.

Art. 24.

Sospensione su richiesta del titolare

1. La richiesta di sospensione è inoltrata al certificatore munita della sottoscrizione del titolare e con la specificazione della sua durata.

2. Il certificatore verifica l'autenticità della richiesta e procede alla sospensione entro il termine richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con le modalità previste dal precedente comma 1.

Art. 25.

Sospensione su richiesta del terzo interessato

1. La richiesta di sospensione da parte del terzo interessato, da cui derivano i poteri di firma del titolare, è inoltrata al certificatore munita di sottoscrizione e con la specificazione della sua durata.

Art. 26.

Sostituzione delle chiavi di certificazione

1. La procedura di sostituzione delle chiavi, generate dal certificatore in conformità all'art. 13 del presente decreto, assicura che non siano stati emessi certificati qualificati con data di scadenza posteriore al periodo di validità del certificato relativo alla coppia sostituita.

2. I certificati generati a seguito della sostituzione delle chiavi di certificazione sono inviati al CNIPA.

Art. 27.

Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione

1. La revoca del certificato relativo ad una coppia di chiavi di certificazione è consentita solo nei seguenti casi:

a) compromissione della chiave privata;

b) malfunzionamento del dispositivo sicuro per la generazione delle firme;

c) cessazione dell'attività.

2. La revoca è comunicata entro ventiquattro ore al CNIPA e resa nota a tutti i titolari di certificati qualificati sottoscritti con la chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica è contenuta nel certificato revocato.

3. La revoca di certificati di cui al comma 1, pubblicati dal CNIPA nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'art. 39, è resa nota attraverso il medesimo elenco.

Art. 28.

Requisiti di sicurezza dei sistemi operativi

1. I sistemi operativi dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle attività di certificazione per la generazione delle chiavi, la generazione dei certificati qualificati e la gestione del registro dei certificati qualificati, devono essere stati oggetto di opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza (hardening).

2. Ai sensi dell'art. 31 del codice, il CNIPA verifica l'idoneità delle personalizzazioni di cui al comma 1 e indica al certificatore eventuali azioni correttive.

3. Il requisito di cui al comma 1 non si applica al sistema operativo dei dispositivi di firma.

Art. 29.

Sistema di generazione dei certificati qualificati

1. La generazione dei certificati qualificati avviene su un sistema utilizzato esclusivamente per la generazione di certificati, situato in locali adeguatamente protetti.

2. L'entrata e l'uscita dai locali protetti è registrata sul giornale di controllo.

3. L'accesso ai sistemi di elaborazione è consentito, limitatamente alle funzioni assegnate, esclusivamente al personale autorizzato, identificato attraverso un'opportuna procedura di riconoscimento da parte del sistema al momento di apertura di ciascuna sessione.

4. L'inizio e la fine di ciascuna sessione sono registrate sul giornale di controllo.

Art. 30.

Accesso del pubblico ai certificati

1. Le liste dei certificati revocati e sospesi sono rese pubbliche.

2. I certificati qualificati, su richiesta del titolare, possono essere accessibili alla consultazione del pubblico nonché comunicati a terzi, al fine di verificare le firme digitali, esclusivamente nei casi consentiti dal titolare del certificato e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Le liste pubblicate dei certificati revocati e sospesi, nonché i certificati qualificati eventualmente resi accessibili alla consultazione del pubblico, sono utilizzabili da chi le consulta per le sole finalità di applicazione delle norme che disciplinano la verifica e la validità della firma digitale.

Art. 31.

Piano per la sicurezza

1. Il certificatore definisce un piano per la sicurezza nel quale sono contenuti almeno i seguenti elementi:

a) struttura generale, modalità operativa e struttura logistica;

b) descrizione dell'infrastruttura di sicurezza fisica rilevante ai fini dell'attività di certificatore;

c) allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili rilevanti ai fini dell'attività di certificatore;

d) descrizione delle funzioni del personale e sua allocazione ai fini dell'attività di certificatore;

e) attribuzione delle responsabilità;

f) algoritmi crittografici o altri sistemi utilizzati;

g) descrizione delle procedure utilizzate nell'attività di certificatore;

h) descrizione dei dispositivi installati;
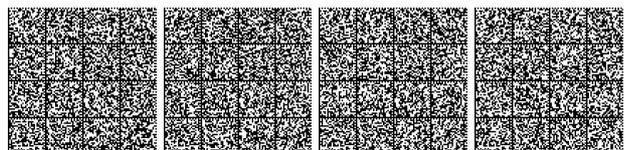
i) descrizione dei flussi di dati;

l) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;

m) procedura di continuità operativa del servizio di pubblicazione delle liste di revoca e sospensione;

n) analisi dei rischi;

o) descrizione delle contromisure;

p) descrizione delle verifiche e delle ispezioni;

q) descrizione delle misure adottate ai sensi degli articoli 28, comma 1 e 43, comma 2;

r) procedura di gestione dei disastri.

2. Il piano per la sicurezza, sottoscritto dal legale rappresentante del certificatore, è consegnato al CNIPA in busta sigillata o inviato, cifrato ai fini di riservatezza, in base alle indicazioni fornite dal CNIPA.

3. Il piano per la sicurezza si attiene almeno alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 32.

Giornale di controllo

1. Il giornale di controllo è costituito dall'insieme delle registrazioni effettuate anche automaticamente dai dispositivi installati presso il certificatore, allorché si verificano le condizioni previste dal presente decreto.

2. Le registrazioni possono essere effettuate indipendentemente anche su supporti distinti e di tipo diverso.

3. A ciascuna registrazione è apposto un riferimento temporale.

4. Il giornale di controllo è tenuto in modo da garantire l'autenticità delle annotazioni e consentire la ricostruzione, con la necessaria accuratezza, di tutti gli eventi rilevanti ai fini della sicurezza.

5. L'integrità del giornale di controllo è verificata con frequenza almeno mensile.

6. Le registrazioni contenute nel giornale di controllo sono conservate per un periodo pari a venti anni, salvo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 33.

Sistema di qualità del certificatore

1. Entro un anno dall'avvio dell'attività di certificazione, il certificatore dichiara la conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO 9000, successive modifiche o a norme equivalenti.

2. Il manuale della qualità è depositato presso il CNIPA e reso disponibile presso il certificatore.

Art. 34.

Organizzazione del personale addetto al servizio di certificazione

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'organizzazione del certificatore prevede almeno le seguenti figure professionali:

a) responsabile della sicurezza;

b) responsabile del servizio di certificazione e validazione temporale;

c) responsabile della conduzione tecnica dei sistemi;

d) responsabile dei servizi tecnici e logistici;

e) responsabile delle verifiche e delle ispezioni (auditing).

2. Non è possibile attribuire al medesimo soggetto più funzioni tra quelle previste dal comma 1.

3. Ferma restando la responsabilità del certificatore, l'organizzazione dello stesso può prevedere che alcune delle suddette responsabilità siano affidate ad altre organizzazioni. In questo caso il responsabile della sicurezza o altro dipendente appositamente designato gestisce i rapporti con tali figure professionali.

4. In nessun caso quanto previsto al comma 3 si applica per le figure professionali di cui al comma 1, lettere *a)* ed *e)*.

Art. 35.

Requisiti di competenza ed esperienza del personale

1. Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall'art. 34 del presente decreto deve aver maturato una esperienza professionale nelle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni almeno quinquennale.

2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di certificazione è previsto un apposito addestramento.

Art. 36.

Manuale operativo

1. Il manuale operativo definisce le procedure applicate dal certificatore che rilascia certificati qualificati nello svolgimento della sua attività.

2. Il manuale operativo è depositato presso il CNIPA e pubblicato a cura del certificatore in modo da essere consultabile per via telematica.

3. Il manuale contiene almeno le seguenti informazioni:

a) dati identificativi del certificatore;

b) dati identificativi della versione del manuale operativo;

c) responsabile del manuale operativo;

d) definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e dei richiedenti la verifica delle firme;

e) definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli indennizzi;

f) indirizzo del sito web del certificatore ove sono pubblicate le tariffe;
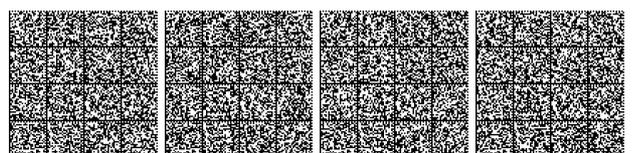
g) modalità di identificazione e registrazione degli utenti;

h) modalità di generazione delle chiavi per la creazione e la verifica della firma;

i) modalità di emissione dei certificati;

l) modalità di inoltro delle richieste e della gestione di sospensione e revoca dei certificati;

m) modalità di sostituzione delle chiavi;

n) modalità di gestione del registro dei certificati;

o) modalità di accesso al registro dei certificati;

p) modalità per l'apposizione e la definizione del riferimento temporale;

q) modalità di protezione dei dati personali;

r) modalità operative per l'utilizzo del sistema di verifica delle firme di cui all'art. 10, comma 1 del presente decreto;

s) modalità operative per la generazione della firma digitale.

Art. 37.

Riferimenti temporali opponibili ai terzi

1. I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati in conformità con quanto disposto dal titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 20, comma 3, del codice.

2. I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da un certificatore accreditato, secondo quanto indicato nel proprio manuale operativo, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 20, comma 3 del codice.

3. L'ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del presente articolo, deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo.

4. Costituiscono inoltre validazione temporale:

a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2000, n. 272;

b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione;

c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del codice;

d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo della marcatura postale elettronica ai sensi dell'art. 14 , comma 1, punto 1.4 della Convenzione postale universale, come modificata dalle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale, recepite dal Regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18.

TITOLO III

CERTIFICATORI ACCREDITATI

Art. 38.

Obblighi per i certificatori accreditati

1. Il certificatore accreditato genera un certificato qualificato per ciascuna delle chiavi di firma elettronica o qualificata utilizzate dal CNIPA per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori, lo pubblica nel proprio registro dei certificati e lo rende accessibile per via telematica al fine di verificare la validità delle chiavi utilizzate dal CNIPA Tali informazioni sono utilizzate, da chi le consulta, solo per le finalità consentite dalla legge.

2. Il certificatore accreditato garantisce l'interoperabilità del prodotto di verifica di cui all'art. 10 del presente decreto con i documenti informatici sottoscritti mediante firma digitale ad opera del CNIPA, nell'ambito delle attività di cui all'art. 31 del codice.

3. Il certificatore accreditato mantiene copia della lista, sottoscritta dal CNIPA, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione di cui all'art. 39, comma 1, lettera *e)* del presente decreto, che rende accessibile per via telematica per la specifica finalità della verifica delle firme digitali.

4. I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere il riconoscimento di cui all'art. 29, comma 1 del codice, svolgono la propria attività in conformità con quanto previsto dalla Deliberazione CNIPA, 17 febbraio 2005, n. 4, recante regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico e successive modificazioni.

5. I prodotti di generazione e verifica delle firme digitali forniti dal certificatore accreditato ai sensi degli articoli 9, comma 10 e 10, comma 1, non devono consentire a quest'ultimo di conoscere gli atti o fatti rappresentati nel documento informatico oggetto del processo di sottoscrizione o verifica.

Art. 39.

Elenco pubblico dei certificatori accreditati

1. L'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dal CNIPA ai sensi dell'art. 29, comma 6, del codice, contiene per ogni certificatore accreditato almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione;

b) sede legale;

c) rappresentante legale;

d) indirizzo internet;

e) lista dei certificati delle chiavi di certificazione;

f) manuale operativo;

g) data di accreditamento volontario;

h) eventuale data di cessazione.

2. L'elenco pubblico è sottoscritto e reso disponibile per via telematica dal CNIPA al fine di verificare le firme digitali e diffondere i dati dei certificatori accreditati. Tali informazioni sono utilizzate, da chi le consulta, solo per le finalità consentite dalla legge. Il CNIPA stabilisce il formato dell'elenco pubblico attraverso propria Deliberazione.

3. L'elenco pubblico è sottoscritto dal Presidente del CNIPA o dai soggetti da lui designati, mediante firma elettronica o qualificata.

4. Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è dato avviso:

a) dell'indicazione dei soggetti preposti alla sottoscrizione dell'elenco pubblico di cui al comma 3;

b) del valore dei codici identificativi del certificato relativo alle chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico, generati attraverso gli algoritmi di cui all'art. 3 del presente decreto;

c) con almeno sessanta giorni di preavviso rispetto alla scadenza del certificato, della sostituzione delle chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico;

d) della revoca dei certificati utilizzati per la sottoscrizione dell'elenco pubblico sopravvenuta per ragioni di sicurezza.

Art. 40.

Rappresentazione del documento informatico

1. Il certificatore indica nel manuale operativo i formati del documento informatico e le modalità operative a cui il titolare deve attenersi per evitare le conseguenze previste dall'art. 3, comma 3.

Art. 41.

Limitazioni d'uso

1. Il certificatore, su richiesta del titolare o del terzo interessato, è tenuto a inserire nel certificato qualificato eventuali limitazioni d'uso.

2. La modalità di rappresentazione dei limiti d'uso e di valore di cui all'articolo 28, comma 3, del codice è definita dal CNIPA con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto.

Art. 42.

Verifica delle marche temporali

1. I certificatori accreditati forniscono ovvero indicano almeno un sistema, conforme al successivo comma 2, che consenta di effettuare la verifica delle marche temporali.

2. Il CNIPA con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto stabilisce le regole di interoperabilità per la verifica della marca temporale, anche associata al documento informatico cui si riferisce.

TITOLO IV

REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE MEDIANTE MARCA TEMPORALE

Art. 43.

Validazione temporale con marca temporale

1. Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale mediante generazione e applicazione di una marca temporale alla relativa impronta.

2. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema di validazione temporale, sottoposto ad opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza, in grado di:

a) garantire l'esattezza del riferimento temporale conformemente a quanto richiesto dal presente decreto;

b) generare la struttura dei dati temporali secondo quanto specificato negli articoli 44 e 47 del presente decreto;

c) sottoscrivere digitalmente la struttura di dati di cui alla lettera *b)*.

3. L'evidenza informatica da sottoporre a validazione temporale può essere costituita da un insieme di impronte.

Art. 44.

Informazioni contenute nella marca temporale

1. Una marca temporale contiene almeno le seguenti informazioni:

a) identificativo dell'emittente;

b) numero di serie della marca temporale;

c) algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;

d) identificativo del certificato relativo alla chiave di verifica della marca temporale;

e) riferimento temporale della generazione della marca temporale;

f) identificativo della funzione di hash utilizzata per generare l'impronta dell'evidenza informatica sottoposta a validazione temporale;

g) valore dell'impronta dell'evidenza informatica.

2. La marca temporale può inoltre contenere un codice identificativo dell'oggetto a cui appartiene l'impronta di cui al comma 1, lettera *g)*.

Art. 45.

Chiavi di marcatura temporale

1. Dal certificato relativo alla coppia di chiavi utilizzate per la validazione temporale deve essere possibile individuare il sistema di validazione temporale.

2. Al fine di limitare il numero di marche temporali generate con la medesima coppia, le chiavi di marcatura temporale sono sostituite ed un nuovo certificato è emesso, in relazione alla robustezza delle chiavi crittografiche utilizzate, dopo non più di tre mesi di utilizzazione, indi-

pendentemente dalla durata del loro periodo di validità e senza revocare il corrispondente certificato. Detto periodo è indicato nel manuale operativo e ritenuto congruente alla presente disposizione dal CNIPA.
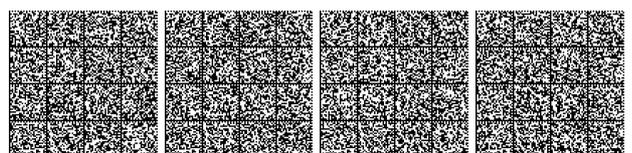
3. Per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura temporale sono utilizzate chiavi di certificazione appositamente generate.

4. Le chiavi di certificazione e di marcatura temporale possono essere generate esclusivamente in presenza dei responsabili dei rispettivi servizi.

Art. 46.

Gestione dei certificati e delle chiavi

1. Alle chiavi di certificazione utilizzate, ai sensi dell'art. 45, comma 3 del presente decreto, per sottoscrivere i certificati relativi a chiavi di marcatura temporale, si applica quanto previsto per le chiavi di certificazione utilizzate per sottoscrivere certificati relativi a chiavi di sottoscrizione.

2. I certificati relativi ad una coppia di chiavi di marcatura temporale, oltre ad essere conformi a quanto stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 2, contengono l'identificativo del sistema di marcatura temporale che utilizza le chiavi.

Art. 47.

Precisione dei sistemi di validazione temporale

1. Il riferimento temporale assegnato ad una marca temporale coincide con il momento della sua generazione, con una differenza non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

2. Il riferimento temporale contenuto nella marca temporale è specificato con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC).

Art. 48.

Sicurezza dei sistemi di validazione temporale

1. Qualsiasi anomalia o tentativo di manomissione che possa modificare il funzionamento del sistema di validazione temporale in modo da renderlo incompatibile con i requisiti previsti dal presente decreto, ed in particolare con quello di cui all'art. 47, comma 1, è annotato sul giornale di controllo e causa il blocco del sistema medesimo.

2. Il blocco del sistema di validazione temporale può essere rimosso esclusivamente con l'intervento di personale espressamente autorizzato.

3. La verifica della conformità ai requisiti di sicurezza specificati nel presente articolo deve essere effettuata secondo criteri di sicurezza almeno equivalenti al livello EAL 3 della norma ISO/IEC 15408 o superiori. Sono ammessi livelli di valutazione internazionalmente riconosciuti come equivalenti, tra i quali quelli previsti dal livello di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC.

4. Ai sensi dell'art. 31 del codice, il CNIPA verifica le equivalenze dichiarate dal certificatore ai sensi del precedente comma 3.

Art. 49.

Registrazione delle marche generate

1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore.

2. La marca temporale è valida per il periodo di conservazione stabilito o concordato con il certificatore di cui al comma 1.

Art. 50.

Richiesta di marca temporale

1. Il certificatore stabilisce, pubblicandole nel manuale operativo, le procedure per l'inoltro della richiesta di marca temporale.

2. La richiesta contiene l'evidenza informatica alla quale applicare la marca temporale.

3. L'evidenza informatica può essere sostituita da una o più impronte, calcolate con funzioni di hash scelte dal certificatore tra quelle stabilite ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto.

4. La generazione delle marche temporali garantisce un tempo di risposta, misurato come differenza tra il momento della ricezione della richiesta e l'ora riportata nella marca temporale, non superiore al minuto primo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51.

Valore della firma digitale nel tempo

1. La firma digitale, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, è valida se alla stessa è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca la generazione di detta firma digitale in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato.

Art. 52.

Cessazione dell'attività di certificatore

1. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attività senza indicare un certificatore sostitutivo ai sensi dell'art. 37, comma 2, del codice e senza garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dal codice e dal presente decreto, il CNIPA, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo previsti dall'articolo 31 del codice, si rende depositario di quest'ultima.
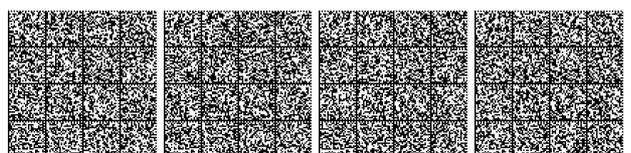
Art. 53.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2004, n. 98.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2009

Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 223

09A06300

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2009.

Proroga dello stato di emergenza per la prosecuzione delle iniziative inerenti agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia ed estensione della predetta situazione di emergenza anche al territorio delle regioni Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 maggio 2008, in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, recanti disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio delle Regioni sopraindicate, con cui sono stati nominati commissari delegati i prefetti di Napoli, Roma e Milano;

Viste altresì le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3751, e del 6 maggio 2009, n. 3764, con cui sono state disposte ulteriori misure urgenti volte a favorire il rapido espletamento degli interventi previsti per il superamento dello stato di emergenza;

Considerato che il Ministro dell'interno, con nota in data 27 maggio 2009, sulla base delle relazioni predisposte dai citati commissari delegati, ha rappresentato che si è conclusa la prima fase dell'emergenza, di cui alle lettere da *a)* a *d)* dell'art. 1, comma 2, delle predette ordinanze in data 30 maggio 2008, concernente l'attuazione delle iniziative di monitoraggio dei campi autorizzati e l'individuazione degli insediamenti abusivi, nonché l'identificazione e il censimento delle persone;

Considerato, altresì, che con la predetta nota, è stato comunicato che i commissari delegati hanno avviato la seconda fase degli interventi, di cui alle lettere da *e)* a *l)* delle sopra menzionate ordinanze, concernente l'attuazione degli interventi di carattere strutturale, sociale, sanitario e di integrazione dei minori;

Considerato che, in relazione ai citati interventi, dalle relazioni dei predetti commissari, allegate alla nota del Ministro dell'interno, emerge che sono già stati presentati i progetti per la realizzazione di villaggi attrezzati, attraverso la riqualificazione, messa in sicurezza ed alleggerimento di quelli esistenti, ovvero la localizzazione di nuovi siti idonei, nonché avviate le connesse procedure esecutive, mentre sono in corso di realizzazione le iniziative di carattere sanitario (campagne di vaccinazione e rifacimento delle reti fognarie e dei sistemi igienico-sanitari), nonché quelle finalizzate all'inserimento sociale, con particolare riguardo alle attività di pre-scolarizzazione dei minori e di avviamento al lavoro;

Considerato, inoltre, che lo stesso Ministro dell'interno ha rappresentato che, sulla base delle segnalazioni provenienti dalle prefetture di Torino e Venezia è emersa analoga situazione di criticità nel territorio delle Regioni Piemonte e Veneto, in relazione alla presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle aree urbane, e che tale situazione richiede l'urgente adozione di misure di carattere eccezionale;

Considerato che, alla luce della dettagliata relazione formulata dal prefetto della provincia di Torino e da quello della provincia di Venezia, è dato effettivamente riscontrare che i predetti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, determinano una situazione di elevato allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza, nonché una altrettanto grave situazione di allarme sotto il profilo igienico-sanitario e di incolumità per gli stessi residenti nei campi, situazione che non è fronteggiabile con gli strumenti previsti dalla normativa ordinaria;
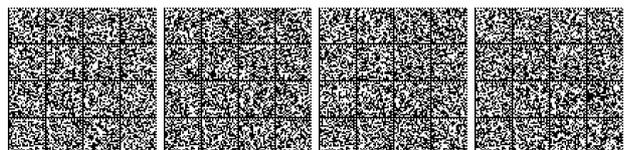
Ritenuto, pertanto, che, al fine di non compromettere la celere conclusione di tutte le procedure avviate nell'ambito dei territori delle regioni Campania, Lazio e Lombardia, ricorrono i presupposti per la proroga dello stato di emergenza e dei relativi poteri derogatori ai commissari delegati, di cui alle citate ordinanze del 30 maggio 2008, del 1° aprile e del 6 maggio 2009, mentre si rende necessario estendere tale stato di emergenza anche al territorio delle regioni Piemonte e Veneto, al fine del superamento delle criticità sopra evidenziate;

D'intesa con le regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di portare a compimento la seconda fase dell'emergenza, di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lombardia e Lazio. Ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 5, comma 1, della predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in relazione alle iniziative inerenti agli insediamenti di comunità nomadi è esteso al territorio delle regioni Piemonte e Veneto, fino al 31 dicembre 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A06574

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2009.

Ulteriori disposizioni conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Abruzzo per garantire il regolare svolgimento dei «XVI Giochi del Mediterraneo» del 2009. (Ordinanza n. 3773).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Pescara in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo» ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, recante l'estensione del riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006 e n. 3722 del 19 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del 6 marzo 2009 con cui il direttore generale del Comitato organizzatore dei «XVI Giochi del Mediterraneo» ha rappresentato al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, che la perdurante inoperatività del Consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali ha, tra l'altro, impedito l'approvazione del bilancio consuntivo 2007 e il bilancio preventivo del 2009;

Preso atto che dalla documentazione trasmessa al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport emergono delle difficoltà operative e pesanti ritardi inerenti all'azione degli organi collegiali del Comitato organizzatore dei «XVI Giochi del Mediterraneo» Pescara 2009;

Viste le dimissioni del presidente del Comitato supervisore on. Lolli;

Visti gli esiti della riunione della Commissione generale d'indirizzo del 18 maggio 2009 nell'ambito della quale l'on. Sabatino Aracu ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di presidente del Comitato organizzatore dei «XVI Giochi del Mediterraneo» nonché di presidente del relativo Consiglio di amministrazione;

Ravvisata l'urgente necessità, anche in considerazione dell'approssimarsi della manifestazione sportiva, di assicurare la funzionalità del Comitato preposto all'organizzazione dei «XVI Giochi del Mediterraneo» - Pescara 2009;

Ritenuta pertanto la necessità di ovviare alla paralisi degli organi statutari con la nomina di un commissario straordinario in deroga all'art. 25 del codice civile;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione alla grave situazione di inerzia determinatasi nell'espletamento delle funzioni degli organi statutari del Comitato organizzatore dei «XVI Giochi del Mediterraneo», anche a seguito delle dimissioni presentate dal presidente *pro tempore* del Consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva nonché di quello del Comitato supervisore, ed al fine di garantire il regolare svolgimento dell'imminente manifestazione sportiva, gli organi del predetto Comitato, fatta eccezione per il collegio dei revisori dei conti, sono sciolti ed il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3722 del 19 dicembre 2008 è nominato commissario straordinario in deroga all'art. 25 del codice civile e agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A06302

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Veneto. (Ordinanza n. 3777).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia.

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 2009, nn. 3676, 3677 e 3678, recanti disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio delle Regioni sopraindicate, con cui sono stati nominati commissari delegati i prefetti di Napoli, Roma e Milano;

Viste altresì le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3751, e del 6 maggio 2009, n. 3764, con cui sono state disposte ulteriori misure urgenti volte a favorire il rapido espletamento degli interventi previsti per il superamento del predetto stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2009, con cui è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia, ed estesa anche al territorio della regione Veneto;

Considerata la situazione di estrema criticità determinatasi nel territorio della regione Veneto, a causa della presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle aree urbane;

Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà hanno determinato una situazione di grave allarme sociale con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza, nonché una altrettanto grave situazione di allarme sotto il profilo igienico-sanitario e di incolumità per gli stessi residenti nei campi;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio, finalizzati al rapido superamento dell'emergenza, rimandando ad organi all'uopo istituiti la realizzazione dei singoli interventi;

Ravvisata l'esigenza di attivare, in analogia a quanto già positivamente sperimentato in relazione alla situazione di emergenza venutasi a creare nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia, ed in conformità con le linee guida emanate dal Ministro dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 18 luglio 2008, tutte le iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, assicurando mezzi certi di identificazione, anche ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di carattere umanitario e in materia di immigrazione, e strumenti che consentano l'accesso alle prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e sanitario avuto anche riguardo alla tutela dei minori da soggetti o organizzazioni criminali che utilizzano l'incertezza sulla identità o sulla provenienza anagrafica, al fine di porre in essere traffici illeciti e gravi forme di sfruttamento;

Acquisita l'intesa della regione Veneto;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Venezia è nominato commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al definitivo superamento dello stato di emergenza nel territorio della regione Veneto e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009, e provvede all'espletamento delle iniziative previste dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676 in data 30 maggio 2008.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il commissario delegato - prefetto di Venezia provvede con i poteri ed ai sensi della sopra citata ordinanza del 30 maggio 2008, come integrata dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3751, e del 6 maggio 2009, n. 3764.

Art. 2.

1. Per l'avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza, fatte salve le ulteriori risorse da destinare all'attuazione del presente provvedimento, il commissario delegato per il superamento dell'emergenza nomadi nel territorio della regione Veneto si avvale di un primo stanziamento di euro 1.000.000,00 da trasferire su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita ed al medesimo intestata, a valere sul fondo previsto dall'art. 61, comma 18, della legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità indicate dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3751 del 1° aprile 2009.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A06571
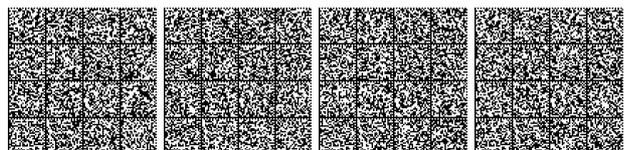
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Piemonte. (Ordinanza n. 3776).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 2009, nn. 3676, 3677 e 3678, recanti disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio delle Regioni sopraindicate, con cui sono stati nominati commissari delegati i prefetti di Napoli, Roma e Milano;

Viste altresì le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3751, e del 6 maggio 2009, n. 3764, con cui sono state disposte ulteriori misure urgenti volte a favorire il rapido espletamento degli interventi previsti per il superamento del predetto stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2009, con cui è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia, ed estesa anche al territorio della regione Piemonte;

Considerata la situazione di estrema criticità determinatasi nel territorio della regione Piemonte, a causa della presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle aree urbane;

Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà hanno determinato una situazione di grave allarme sociale con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza, nonché una altrettanto grave situazione di allarme sotto il profilo igienico-sanitario e di incolumità per gli stessi residenti nei campi;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio, finalizzati al rapido superamento dell'emergenza, rimandando ad organi all'uopo istituiti la realizzazione dei singoli interventi;

Ravvisata l'esigenza di attivare, in analogia a quanto già positivamente sperimentato in relazione alla situazione di emergenza venutasi a creare nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia, ed in conformità con le linee guida emanate dal Ministro dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 18 luglio 2008, tutte le iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, assicurando mezzi certi di identificazione, anche ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di carattere umanitario e in materia di immigrazione, e strumenti che consentano l'accesso alle prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e sanitario avuto anche riguardo alla tutela dei minori da soggetti o organizzazioni criminali che utilizzano l'incertezza sulla identità o sulla provenienza anagrafica, al fine di porre in essere traffici illeciti e gravi forme di sfruttamento;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Torino è nominato commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al definitivo superamento dello stato di emergenza nel territorio della regione Piemonte e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009 e provvede all'espletamento delle iniziative previste dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676 in data 30 maggio 2008.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il commissario delegato prefetto di Torino provvede con i poteri ed ai sensi della sopra citata ordinanza del 30 maggio 2008, come integrata dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3751, e del 6 maggio 2009, n. 3764.

Art. 2.

1. Per l'avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza, fatte salve le ulteriori risorse da destinare all'attuazione del presente provvedimento, il commissario delegato per il superamento dell'emergenza nomadi nel territorio della regione Piemonte si avvale di un primo stanziamento di euro 1.000.000,00 da trasferire su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita ed al medesimo intestata, a valere sul fondo previsto dall'art. 61, comma 18, della legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità indicate dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3751 del 1° aprile 2009.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A06573

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 maggio 2009.

Accertamento del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° maggio 2004/2011, 1° novembre 2004/2011 e 1° novembre 2005/2012 relativamente alle cedole con decorrenza 1° maggio 2009 e scadenza 1° novembre 2009.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 39030/390 del 26 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° maggio 2004, attualmente in circolazione per l'importo di 14.567.833.000,00 euro;

n. 110184/392 del 25 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° novembre 2004, attualmente in circolazione per l'importo di 15.569.829.000,00 euro;

n. 137799/396 del 23 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° novembre 2005, attualmente in circolazione per l'importo di 14.283.113.000,00 euro,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° maggio 2009 e scadenza 1° novembre 2009;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con decorrenza 1° maggio 2009, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° novembre 2009, è accertato nella misura dello:

0,70% per i CCT 1° maggio 2004/2011 (codice titolo IT0003658009), cedola n. 11;

0,70% per i CCT 1° novembre 2004/2011 (codice titolo IT0003746366), cedola n. 10;

0,69% per i CCT 1° novembre 2005/2012 (codice titolo IT0003993158), cedola n. 8.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2009

Il direttore: CANNATA

09A06470

DECRETO 20 maggio 2009.

Ripartizione della posta di gioco del concorso pronostici su base ippica denominato V7.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
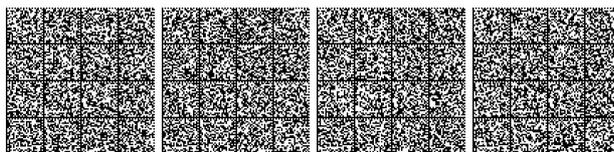
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto l'art. 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è istituito un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi ai giocatori;

b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell'11,29 per cento a favore dell'UNIRE;

c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonché negli ippodromi adottando le disposizioni tecniche che disciplinano il concorso pronostici su base ippica;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 giugno 2007, recante disposizioni sulle modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, nonché gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore;

Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2007, concernente la raccolta delle formule di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Ippica nazionale»;

Visto il decreto direttoriale 18 gennaio 2008, concernente misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dell'ippica nazionale e del nuovo concorso pronostici su base ippica;

Considerato che con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2008/ 18726 /Giochi/SCO del 12 maggio 2008 sono state definite le modalità attuative del concorso pronostici su base ippica, denominato «V7» adottato ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Considerato che l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Norme di carattere fiscale in materia di giochi) ha stabilito una diversa assegnazione delle percentuali della posta di gioco di cui all'art. 3 del citato decreto prot. n. 2008/ 18726 /Giochi/SCO del 12 maggio 2008;

Dispone:

Art. 1.

Ripartizione della posta di gioco del concorso pronostici su base ippica denominato «V7»

L'art. 3, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2008/ 18726 /Giochi/SCO del 12 maggio 2008 è sostituito dal seguente:

La posta unitaria è assegnata:

a) per il 65 per cento a montepremi;

b) per il 3,45 per cento a compenso per l'attività di gestione del concessionario;

c) per il 2,26 per cento a compenso per l'attività di gestione di AAMS;

d) per l'8 per cento a compenso dell'attività dei punti di vendita;

e) per il 15 per cento a entrate erariali sotto forma di imposta unica;

f) per il 6,29 per cento a favore dell'UNIRE.

Art. 2.

Decorrenza

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del primo palinsesto di cui all'art. 15 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2008/18726/Giochi/SCO del 12 maggio 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 54

09A06570
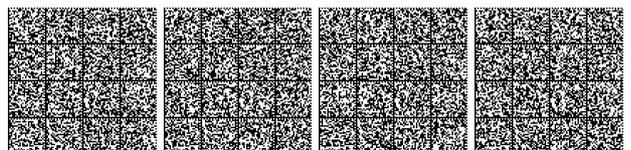
DECRETO 22 maggio 2009.

Modifica del contenuto di monossido di carbonio di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Vista l'istanza del 20 aprile 2009, da parte della British American Tobacco Italia S.p.A. per la variazione del contenuto di monossido di carbonio di una marca di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che il tenore di monossido di carbonio dichiarato dalla società richiedente è in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

Il contenuto dichiarato di monossido di carbonio della seguente marca di sigarette è così modificato:

	mg monossido di carbonio da	mg monossido di carbonio a
DUNHILL INTERNATIONAL	10,00	9,0

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2009

Il direttore: RISPOLI

09A06572

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 maggio 2009.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Santa Croce», di Canistro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 18 febbraio 2009, n. 3877, con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Santa Croce» di Canistro (L'Aquila) in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 9 marzo 2009;

Visto il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
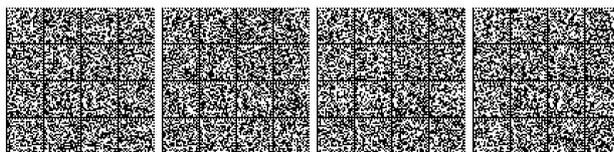
Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Santa Croce» di Canistro (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 12 maggio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A06251

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 aprile 2009.

Modifica del decreto del 26 novembre 2003 relativo all'ammissione al finanziamento del progetto di ricerca n. 17/1. (Decreto n. 321/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Visto il decreto direttoriale n. 2009/Ric. del 26 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2003, con il quale il progetto di ricerca n. 17/1, dal titolo «Nuovo sistema diagnostico per citofluorimetria parallela» è stato ammesso alla agevolazione di cui al richiamato articolo 11, nella forma del contributo nella spesa pari a € 448.284,55;

Vista la nota, pervenuta al MIUR il 1º febbraio 2008, prot. 773, da parte della società costituita Mediteknology S.r.l, con la quale viene richiesto il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione del 10% per le dimensioni di PMI, come previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2000, comma 14, lettera *c)*;

Vista la nota, pervenuta al MIUR in data 8 aprile 2009, a mezzo fax, da parte di Intesa San Paolo S.p.A., che attesta la effettiva sussistenza del requisito di PMI della sopra citata società;

Visto il decreto direttoriale n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportare le seguenti modifiche:

progetto n. 17/1;

titolo: «Nuovo sistema diagnostico per citofluorimetria parallela»;

società: Mediteknology S.r.l. - Lecce.

Rispetto a quanto decretato in data 26 novembre 2003:

viene riconosciuta la maggiorazione del 10% per le dimensione di PMI e l'agevolazione spettante è ricalcolata come segue:

per la ricerca industriale: nella misura del 75% per i costi sostenuti in zona eleggibile, pari a € 418.717,41 e nella misura del 70% per i costi sostenuti in zona non eleggibile, pari a € 36.151,97;

per lo sviluppo precompetitivo per i costi sostenuti in zona eleggibile, pari a € 29.438,03,00.

Art. 2.

Conseguentemente la somma impegnata all'art. 3 del decreto direttoriale n. 2009/Ric. del 26 novembre 2003, relativa alla misura dell'intervento, risulta modificata in € 484.307,41.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

09A06246

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 aprile 2009.

Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2009, alle emittenti televisive locali.

IL MINISTRO
PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente: «Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali»;

Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 41, comma 9;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 41, comma 9;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed, in particolare l'art. 1, comma 214;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312 bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo Unico della Radiotelevisione;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), ed, in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed, in particolare l'art. 1, comma 1244;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'art. 1, comma 296;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 21 gennaio 2008, n. 36, ed, in particolare, l'art.4, comma 4, riguardante il recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, ed in particolare l'art. 8-*novies*, comma 5 il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del
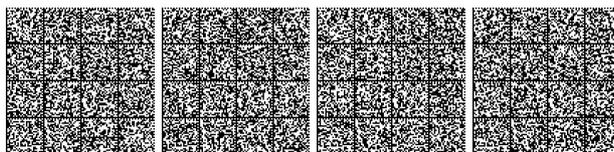
Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'art. 5 che fissa al 31 ottobre 2008 la data per il passaggio definitivo alla trasmissione digitale terrestre per la Regione Sardegna;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204 recante «Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2008 recante «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009»;

Considerata la opportunità, nelle more della emanazione di norme modificative del «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni» di cui al citato decreto 5 novembre 2004, n. 292, di consentire che i soggetti già concessionari nella Regione Sardegna, interessati in prima applicazione al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre di cui alla citata legge n. 101 del 2008, possano presentare domanda di ammissione ai benefici di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 292/2004;

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito indicato come «regolamento», a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'anno 2009, può essere presentata anche dai soggetti operanti nella Regione Sardegna già titolari dei citati titoli abilitativi al momento della presentazione della domanda di ammissione al contributo per l'anno 2008 e che attualmente trasmettono nel proprio mux un contenuto in tecnologia digitale. Per la Regione Sardegna il soggetto titolare di più di una autorizzazione alla fornitura di contenuti non può presentare più di una domanda di ammissione ai benefici. La domanda deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio. Ciascuna emittente può presentare la domanda:

1) per la regione o la provincia autonoma nella quale è ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo;

2) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. In questo caso l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno del bacino televisivo, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in quest'ultimo caso indicando le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite. In entrambi i casi di cui ai citati punti 1) e 2), l'emittente, qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere, pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e per il solo punto 2) almeno un dipendente.

2. La domanda deve contenere a pena di esclusione dalla graduatoria:

a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

a-*bis*) per i soggetti operanti nella Regione Sardegna, gli elementi di cui alla precedente lettera *a)* sono riferiti all'anno 2008;

b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;

c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente;

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2008 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 costituisce, in ogni caso condizione per l'erogazione totale del contributo;

d-*bis*) per i soggetti operanti nella Regione Sardegna, la dichiarazioine di cui alla letera *d)* è riferita alla domanda di ammissione ai benefici di cui alla citata legge n. 448/1998 per l' anno 2007;
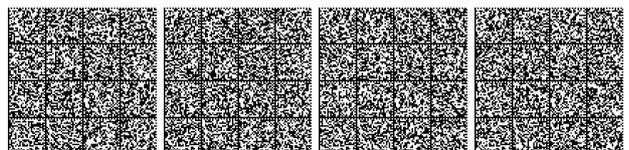
e) la dichiarazione di adesione: al «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002; al «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002 e al Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;

3. Nella domanda devono essere indicati gli elementi, previsti dall'art. 4 del regolamento, da sottoporre a valutazione; la domanda è corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite dichiarazioni ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, devono essere indicati:

a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2006 – 2008, intendendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del regolamento. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; qualora tale indicazione non fosse possibile in quanto l'emittente televisiva realizza il proprio fatturato indistintamente sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dell'emittente stessa dovrà essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome;

b) il personale dipendente, per singola emittente, applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, in riferimento all'anno 2008, suddiviso secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lett. *b)* del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma;

4. La domanda deve, altresì, contenere:

a) la dichiarazione di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *a)*, del regolamento;

b) la dichiarazione e di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *b)*, del regolamento;

c) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *c)*, del regolamento;

d) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l'80% della propria programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *d)*, del regolamento;

e) l'indicazione delle coordinate bancarie, comprensive dei codici Iban e Bic, intestate alla società titolare dell'emittente nel quale effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo.

5. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso in cui il richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile.

6. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni e, ove non costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione -, di seguito denominato "Ministero", non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande per l'ottenimento del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

7. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole, contestualmente pubbliche. Le graduatorie devono indicare analiticamente i punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione di cui all'art. 4 del regolamento, attribuiti secondo quanto indicato nella tabella A allegata al regolamento. Non è consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a carattere comunitario.

8. Il Ministero provvede all'erogazione dei contributi, salvi i casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il contributo è erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento.

9. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del comma 7 è erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2008.
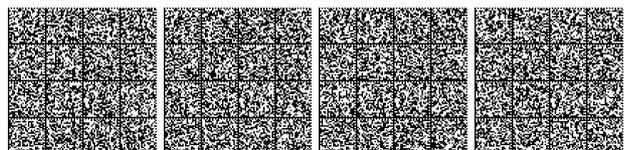
10. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 7, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento. I medesimi organi sono, altresì, tenuti a disporre le verifiche previste da citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.

11. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.

12. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il Testo Unico della Radiotelevisione i provvedimenti sanzionatori cui fare riferimento per la riduzione dei contributi e per l'esclusione dagli stessi previsti dall'art, 2, commi 2 e 3 del Regolamento sono quelli emanati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b, nonché dall'art. 34, commi 1 e 2 del sopracitato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 anziché quelli in precedenza rispettivamente previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 127

09A06453

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

Assegnazione di risorse a favore del Fondo infrastrutture a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate. (Articolo 18 decreto-legge n. 185/2008). (Deliberazione n. 3/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto in particolare l'art. 6-*quinquies* del predetto decreto-legge n. 112/2008, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese e prevede che il fondo sia alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82, disciplinando altresì la procedura di ripartizione del fondo medesimo;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto-legge n. 185/2008, il quale - in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per

le infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ha ripartito le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63.273 milioni di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento;

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112, in corso di registrazione alla Corte di conti, con la quale è stata aggiornata la dotazione del FAS, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, per un importo complessivo di 52.768 milioni di euro disponibile per il periodo 2007-2013 ed è stata altresì disposta una prima assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui al richiamato art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009;

Vista la presa d'atto, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, dell'Accordo siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome il 12 febbraio 2009 con il quale sono state fra l'altro definite le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili in favore delle Regioni e Province autonome, valutate in 27.027 milioni di euro e delle Amministrazioni centrali, per un importo di 25.409 milioni di euro, comprensivo dell'assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture disposta con la richiamata delibera n. 112/2008;

Udita la proposta formulata in seduta dal Ministro dello sviluppo economico che prevede, a carico delle risorse del FAS complessivamente disponibili per le Amministrazioni centrali valutate in 18.053 milioni di euro alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 112/2008, l'assegnazione dell'importo di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui alla lettera *b)* del richiamato art. 18, con una destinazione di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Acquisito sulla proposta, nel corso della seduta, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto di dover accogliere integralmente, in attuazione del citato art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, la detta proposta del Ministro dello sviluppo economico al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di intervento volte a fronteggiare la difficile situazione economica che attraversa il Paese;

Delibera:

1. A valere sulle risorse del FAS complessivamente disponibili per le Amministrazioni centrali, valutate in 18.053 milioni di euro alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della delibera n. 112/2008, viene disposta l'assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera *b)*, del decreto-legge n. 185/2008 richiamato in premessa per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una destinazione di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, presenterà a questo Comitato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il programma degli interventi da finanziare con l'assegnazione disposta al precedente punto 1, secondo quanto previsto al punto 2.2 della delibera di questo Comitato n. 112/2008 richiamata in premessa.

Roma, 6 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 55

09A06587

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2009.

Esonero dall'informativa per l'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli articoli 2, 13, comma 5, lettera *c)*, e 154;
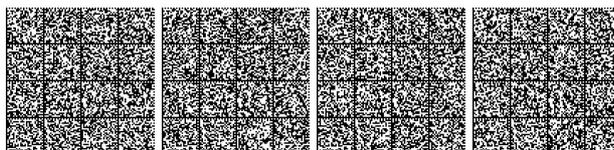
Viste le istanze formulate dall'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC) nell'interesse delle imprese associate che rendono professionalmente servizi di informazione commerciale, da ultimo reiterate il 3 ottobre 2008 e rinnovate nel corso dell'incontro tenutosi il 5 dicembre 2008 presso la sede dell'autorità e successivamente integrate dalla nota del 29 gennaio 2009, che hanno ad oggetto la richiesta di esonero dall'obbligo di rendere l'informativa previsto dall'art. 13 del codice e la conseguente individuazione di possibili misure e accorgimenti a garanzia degli interessati (clienti, aziende, professionisti, imprenditori, persone fisiche) in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per rendere detti servizi;

Considerato che aderiscono all'ANCIC «19 operatori che controllano l'80% del volume d'affari del mercato» (*cfr.* http://www.unionemilano.it/siti/ancic/index.htm);

Rilevato che dette società nel rendere i propri servizi possono trattare, in qualità di autonomi titolari del trattamento, informazioni che non sono raccolte presso gli interessati, ed in particolare provenienti da registri, elenchi, archivi pubblici o contenute in atti e documenti pubblici (ad esempio tenuti dalle camere di commercio o presso l'Agenzia del territorio) o comunque generalmente accessibili (in quanto ricavate, ad esempio, da elenchi categorici, notizie di stampa o da siti Internet consultabili da chiunque);

Rilevato che tali dati personali possono riguardare aspetti organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, economici, finanziari, patrimoniali, amministrativi o contabili relativi all'attività esercitata da operatori economici come pure consistere in dati riferiti a persone fisiche (quali visure camerali, c.d. pregiudizievoli di conservatoria, dati ipocatastali, bilanci, protesti e procedure concorsuali);

Rilevato che il trattamento, svolto prevalentemente mediante procedure informatizzate, consiste nella raccolta e successiva comunicazione alla clientela (art. 4, comma 1, lettera *l)* del codice), anche per via telematica, di rapporti e dossier informativi a carattere economico o commerciale contenenti i menzionati dati estratti dalle fonti pubbliche nonché informazioni frutto di ulteriore analisi, raffronto ed elaborazione degli stessi effettuati dalle società che rendono i servizi di informazione commerciale (art. 4, comma 1, lettera *a)* del codice);

Rilevato che le società di informazione commerciale devono trattare tali dati in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 115 e 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale e di quella in materia di protezione dei dati personali (con particolare riguardo ai principi di finalità, qualità, pertinenza e non eccedenza);

Considerato che con la propria istanza ANCIC, nell'interesse delle imprese associate, chiede che le stesse siano esonerate, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera *c)*, del codice, dall'obbligo di fornire un'informativa individualizzata agli interessati, con la determinazione delle eventuali «misure appropriate» da adottare;

Rilevato che tale richiesta è motivata dal fatto che le società istanti ritengono che l'impiego dei mezzi necessari per fornire un'informativa in forma «individualizzata» sia manifestamente sproporzionato rispetto ai diritti tutelati (*cfr.* verbale incontro 5 dicembre 2008, in atti), tenuto conto del numero ingente di soggetti ai quali la stessa dovrebbe essere resa (alcuni milioni di soggetti censiti da parte di ciascuna società di informazioni commerciali);

Considerato che ANCIC ha comunque rappresentato modalità alternative rispetto a quelle individualizzate per rendere l'informativa agli interessati, quali la pubblicazione della stessa sulle «Pagine Gialle», sia nella versione cartacea, che presenta il vantaggio di poter rimanere a disposizione di un'ampia platea di interessati per un prolungato intervallo temporale (diversamente dalla pubblicazione di informative di analogo tenore sulla stampa quotidiana), sia in quella on-line (all'indirizzo web www.paginegialle.it) al fine, in particolare, di raggiungere «tutte le imprese del territorio» mediante «un contatto "quotidiano" con tutte le imprese locali» (*cfr.* p. 5 allegati presentati in data 5 dicembre 2008); analogamente, ANCIC ha rappresentato che l'informativa potrebbe essere fornita anche tramite la sua pubblicazione sulle «Pagine bianche» e nel sito web www.paginebianche.it (*cfr.* nota 29 gennaio 2009). Tali informative verrebbero collocate, con riguardo alle pubblicazioni cartacee, «in posizione di evidenza nella sezione informativa in apertura di volume riservata a investitori istituzionali e aziende di rilevanza pubblica» e, in relazione alle pubblicazioni on-line mediante l'inserimento sulle home pages sopra menzionate di un banner (avente le caratteristiche individuate nell'allegato alla nota del 29 gennaio 2009: banner leaderboard 728×90 pixel, sigla BLPB), posizionato nella parte superiore della pagina web, mediante il quale l'interessato potrà visualizzare il testo dell'informativa;

Considerato che la disciplina di protezione dei dati personali prevede che, ove i mezzi necessari a rendere l'informativa singolarmente a ciascuno degli interessati risultino sproporzionati rispetto all'interesse tutelato dal menzionato art. 13 del codice, il Garante possa prescrivere «misure appropriate» al fine di assicurare comunque un'adeguata informativa generale a vantaggio degli interessati (art. 13, comma 5, lettera *c)*, del codice);

Ritenuta sussistente, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera *c)*, del codice, la manifesta sproporzione per le società che operano nel settore delle informazioni commerciali dell'obbligo di rendere un'informativa in forma individualizzata in relazione al trattamento di dati personali provenienti da fonti pubblicamente accessibili e sulla base degli stessi elaborate nel rispetto dei principi posti in materia di protezione dei dati personali;

Ritenuto necessario disporre in capo alle società di informazioni commerciali alcune misure ritenute appropriate per consentire agli interessati di venire comunque a conoscenza degli elementi contenuti nell'art. 13 del codice anche in assenza di un'informativa individualizzata fornita da dette società;

Ritenuto che, anche alla luce del principio di semplificazione (art. 2 del codice), un'ampia conoscibilità da parte degli interessati dei trattamenti effettuati per finalità di informazione commerciale, non solo tra gli operatori economici ma, più in generale, tra tutti i possibili sog-

getti censiti dalle società di informazione commerciale, possa essere assicurata mediante la pubblicazione, a cura delle imprese associate ad ANCIC, anche per il tramite dell'associazione di categoria, con cadenza annuale, di un'unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del codice:

a) sulle «Pagine Gialle», nella loro versione cartacea come pure sul sito web all'indirizzo www.paginegialle.it;

b) sulle «Pagine Bianche», nella loro versione cartacea come pure sul sito web all'indirizzo www.paginebianche.it;

Ritenuto inoltre che ciascuna delle società di informazione commerciale aderente ad ANCIC debba altresì permanentemente pubblicare l'informativa prevista dall'art. 13 del codice, adeguatamente evidenziata in autonomi riquadri e di immediata consultazione, sul proprio sito web;

Ritenuto altresì che, quale ulteriore misura opportuna, ANCIC debba tenere costantemente aggiornato l'elenco delle società di informazione commerciale alla medesima aderenti (allo stato già presente all'indirizzo web http://www.unionemilano.it/siti/ancic/imprese_associate.htm) in modo da rendere più agevole per gli interessati anche l'acquisizione degli elementi dell'informativa sul trattamento dei dati personali che li può riguardare mediante la consultazione del sito web delle società associate;

Considerato che tali misure sono ritenute appropriate anche in considerazione del fatto che, per effetto dell'attività di informazione commerciale, i soggetti che in qualità di committenti si avvalgono di tali servizi (solitamente istituti di credito, finanziarie e imprese) sono comunque, a propria volta, tenuti, nei termini previsti dall'art. 13, comma 4, del codice, a rendere l'informativa agli interessati «comprensiva delle categorie di dati trattati» (ciò può avvenire, ad esempio, ad opera del committente in relazione ai dati personali forniti dalle società di informazione commerciale in occasione della richiesta di finanziamento o nella fase dell'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali o nell'esecuzione degli stessi);

Considerato che le modalità per rendere l'informativa agli interessati in relazione a dati raccolti presso terzi potranno formare oggetto di ulteriore valutazione, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata, nell'ambito del codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'art. 118 del codice;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso il Garante:

1. Individua, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera *c)*, del codice, quali modalità appropriate per rendere l'informativa da parte delle società associate ad ANCIC che, raccolti dati personali pubblicamente accessibili (nei termini descritti nel presente provvedimento), trattano gli stessi per fornire servizi di informazione commerciale:

a) la pubblicazione, a cura delle stesse, anche per il tramite dell'associazione di categoria, con cadenza annuale, dell'informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del codice sulle «Pagine Gialle», nella loro versione cartacea come, mediante un banner, pure sul sito web all'indirizzo www.paginegialle.it, e sulle «Pagine Bianche», nella loro versione cartacea come pure, mediante un banner, sul sito web all'indirizzo www.paginebianche.it, secondo le modalità descritte nella motivazione del presente provvedimento;

b) la permanente pubblicazione da parte di ciascuna delle società associate ad ANCIC dell'informativa prevista dall'art. 13 del codice sul proprio sito web, adeguatamente evidenziata in autonomi riquadri e di immediata consultazione.

2. Prescrive, quale ulteriore misura opportuna ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del codice, che l'associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC) tenga costantemente aggiornato l'elenco delle società di informazione commerciale alla medesima aderenti presente sul proprio sito web.

3. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice.

Roma, 14 maggio 2009

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
PIZZETTI

Il segretario generale
PATRONI GRIFFI

09A06301

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 21 maggio 2009.

Accertamento del parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente Ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 3234 del 12 maggio 2009 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Emilia, con la quale è stato comunicato il parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare in data 12 maggio 2009;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso da malfunzionamento dei sistemi informatici, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 21/09 (prot. n. 323) dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato il parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia nella giornata del 12 maggio 2009.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 maggio 2009

Il direttore regionale: ROSSI

09A06255

DETERMINAZIONE 21 maggio 2009.

Accertamento del parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente Ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 4651 dell'8 maggio 2009 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Emilia, con la quale è stato comunicato il parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare in data 8 maggio 2009;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso da malfunzionamento dei sistemi informatici, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 20/09 (prot. n. 317) dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato il parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna nella giornata dell'8 maggio 2009.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 maggio 2009

Il direttore regionale: ROSSI

09A06256
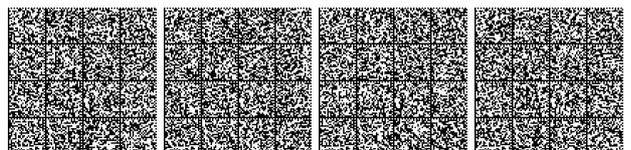
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo al decreto di approvazione del bando per la presentazione di progetti di azioni in favore dei giovani

Si rende noto che sul sito ufficiale del Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.gioventu.it è pubblicato il decreto di approvazione del «Bando per la presentazione di progetti di azioni in favore dei giovani ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 21 giugno 2007», emanato il 23 gennaio 2008 dal capo Dipartimento *pro tempore* della soppressa Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominata «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive».

09A06586

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: in data 13 maggio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Jorge Antonio Seré Strurzenegger, Console generale della Repubblica orientale dell'Uruguay in Milano.

Si prega codesto Ministero di voler pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* quanto sopra indicato.

09A06254

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi dei giorni 25, 26 e 27 maggio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 maggio 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4010
Yen	133,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,683
Corona danese	7,4463
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88030
Fiorino ungherese	280,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	4,4140
Nuovo leu romeno	4,1710
Corona svedese	10,4720
Franco svizzero	1,5178
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8620
Kuna croata	7,2929
Rublo russo	43,4875
Lira turca	2,1672
Dollaro australiano	1,7924
Real brasiliano	2,8322
Dollaro canadese	1,5777
Yuan cinese	9,5601
Dollaro di Hong Kong	10,8595
Rupia indonesiana	14286,69
Rupia indiana	66,2740
Won sudcoreano	1743,90
Peso messicano	18,4372
Ringgit malese	4,8881
Dollaro neozelandese	2,2652
Peso filippino	65,674
Dollaro di Singapore	2,0251
Baht tailandese	48,170
Rand sudafricano	11,6640

Cambi del giorno 26 maggio 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3908
Yen	132,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,699
Corona danese	7,4453
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87600
Fiorino ungherese	282,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,4235
Nuovo leu romeno	4,1795
Corona svedese	10,5545
Franco svizzero	1,5144
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9510
Kuna croata	7,2899
Rublo russo	43,6023
Lira turca	2,1709
Dollaro australiano	1,7949
Real brasiliano	2,8318
Dollaro canadese	1,5698
Yuan cinese	9,5000
Dollaro di Hong Kong	10,7809
Rupia indonesiana	14279,65
Rupia indiana	66,5640
Won sudcoreano	1750,97
Peso messicano	18,3412
Ringgit malese	4,8852
Dollaro neozelandese	2,2622
Peso filippino	65,721
Dollaro di Singapore	2,0205
Baht tailandese	47,962
Rand sudafricano	11,6426

Cambi del giorno 27 maggio 2009

Dollaro USA	1,3901
Yen	132,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,725
Corona danese	7,4442
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87060
Fiorino ungherese	282,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,4363
Nuovo leu romeno	4,1833
Corona svedese	10,6540
Franco svizzero	1,5135
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8710
Kuna croata	7,3055
Rublo russo	43,3886
Lira turca	2,1844
Dollaro australiano	1,7773
Real brasiliano	2,7991
Dollaro canadese	1,5536
Yuan cinese	9,4917
Dollaro di Hong Kong	10,7770
Rupia indonesiana	14441,13
Rupia indiana	66,2660
Won sudcoreano	1759,31
Peso messicano	18,3082
Ringgit malese	4,8702
Dollaro neozelandese	2,2501
Peso filippino	65,698
Dollaro di Singapore	2,0188
Baht tailandese	47,799
Rand sudafricano	11,5155

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A06406

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE dell'organismo «LTM Laboratorio tecnologico mantovano», in Levata di Curtatone.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «LTM Laboratorio tecnologico mantovano», via A. Pitentino n. 10/12 - Levata di Curtatone (Mantova) è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Aggregati per calcestruzzo; Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico; Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione; Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati; Aggregati per malta; Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade; Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Parte 1: Specifiche; Aggregati per massicciate per ferrovie» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri **e** modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione **e** prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «LTM Laboratorio tecnologico mantovano», via A. Pitentino n. 10/12 - Levata di Curtatone (Mantova) è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo; Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili; Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero; Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato; Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucciolo chiuso; Parte 6: Asfalto colato; Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture.

09A06252

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-129) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.